R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere relatore

Elena Papa Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 73 /2024

nel giudizio iscritto al n. 62929 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di Cappelli Daniele, nato a Siena (SI) il 9 luglio 1964 e residente a Firenze in via Vittorio Emanuele II n. 71, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Gherardo Minicucci ed Orges Mandi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito a Firenze in via de' Rondinelli n. 2 (studio legale Lessona), con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

orges.mandi@firenze.pecavvocati.it;

gherardo.minicucci@firenze.pecavvocati.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 13 dicembre 2023, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Elena Di Gisi, nonché gli avvocati

Gherardo Minicucci ed Orges Mandi per il convenuto;

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Cappelli Daniele, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella misura complessiva di € 31.948,15 o in subordine di € 25.590,05, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che il convenuto sarebbe stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Firenze per i reati di falsità materiale in atto pubblico (capo 1), favoreggiamento personale (capo 2), violenza privata (capo 3), violenza o minaccia per costringere altri a commettere un reato (capo 4) ed atti persecutori (capo 5), giacché, nella qualità di capo pattuglia presso il Gruppo Tutela Spesa Pubblica della Guardia di Finanza, incaricato di operare e coordinare una serie di intercettazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento penale iscritto per diversi episodi di alterazione delle procedure concorsuali per i posti di professore ordinario e associato presso l'Azienda Ospedaliera Careggi (proc. n. 564/2018 RGNR), avrebbe, nel periodo 2018 - 2019:

1) alterato i brogliacci delle intercettazioni, da qualificare come documenti informatici, eliminando le sintesi delle conversazioni redatte

da altri militari, ovvero sostituito gli stessi brogliacci, inserendovi sunti difformi rispetto al contenuto dei colloqui e/o cancellandovi alcune indicazioni relative ai soggetti intercettati;

2) aiutato l'indagata Calamai Monica ad eludere le indagini, eliminando o modificando le sintesi di alcune conversazioni, che ne avrebbero rivelato la pericolosità e che l'avrebbero coinvolta in altre procedure concorsuali che stavano per essere bandite dall'Università degli Studi di Firenze; a questi fini, avrebbe anche evitato di raccogliere l'invito del maresciallo Terenzoni di evidenziare l'importante ruolo rivestito dall'indagata, così impedendo di intercettarla ulteriormente;

3) costretto il maresciallo Raffaella Brasiello, componente della pattuglia da lui diretta, con la minaccia di farla indagare dalla Procura della Repubblica di Genova, ad adeguarsi alle sue posizioni in ordine alle modalità di svolgimento delle attività di indagine;

4) tentato di costringere i marescialli Raffaella Brasiello ed Andrea Terenzoni, componenti della stessa pattuglia, con la minaccia di farli indagare ed intercettare dalla Procura di Genova, a rivelare informazioni coperte dal segreto investigativo;

5) compiuto atti persecutori nei confronti del maresciallo Raffaella Brasiello, minacciandola, offendendola e molestandola continuamente, nonché alludendo alla circostanza che l'avrebbe fatta convocare dalla Procura di Genova proprio nel periodo del suo imminente matrimonio, così cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura, tanto da determinarne in data 21.7.2019 l'accesso al Pronto Soccorso per un "*disturbo di panico senza agorafobia*" e tanto

da spingerla all'isolamento all'interno dell'ufficio, fino alla richiesta di trasferimento;

6) con particolare riferimento alle investigazioni da effettuare nei confronti del dott. Spinelli, minacciato il maresciallo Andrea Terenzoni di farlo indagare e intercettare dalla Procura di Genova, qualora si fosse rifiutato di spingere i superiori a far indagare il predetto Spinelli e di convocare Innocenti Marco per fargli sporgere denuncia.

Per tutti questi reati, sarebbe stato richiesto il rinvio a giudizio del convenuto; il GUP avrebbe però disposto l'integrazione delle indagini, ai sensi dell'art. 421 *bis* c.p.p.

A seguito dell'invito a dedurre, il convenuto ha presentato una memoria difensiva ed è stato sentito personalmente, ma a parere della Procura contabile sarebbe rimasta ferma la ricostruzione complessiva della vicenda.

Secondo la prospettazione accusatoria, infatti, sussisterebbero tutti gli estremi della responsabilità erariale, in quanto, abusando del rapporto di servizio, il convenuto avrebbe posto in essere le condotte contestate in sede penale, cagionando una serie di danni all'Amministrazione di appartenenza.

Il danno sarebbe costituito dalle seguenti voci:

1) danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico, o danno da retribuzione indebitamente corrisposta per attività svolta per fini egoistici, quantificabile in via equitativa nel 30% della retribuzione percepita nel periodo febbraio – dicembre 2018 e gennaio – settembre 2019 (€ 21.452,05 al lordo, ovvero

€ 15.093,95 se al netto, così ridotta la percentuale a seguito delle deduzioni difensive), derivante dalla distrazione delle energie lavorative dai compiti istituzionali e dalla correlata disutilità della spesa sostenuta dall'Amministrazione datoriale, con inevitabile alterazione del nesso sinallagmatico;

2) danno da disservizio, ravvisabile nelle somme spese dall'Amministrazione per remunerare le energie lavorative distolte dalle normali attribuzioni, per porre riparo agli effetti materiali e funzionali del danno, per ricercarne le cause, per evitare ulteriori conseguenze dannose e per addivenire all'accertamento ed alla ricostruzione dell'attività illecita del convenuto; in particolare, sarebbe stato necessario procedere nuovamente alle operazioni tecniche di ascolto delle conversazioni intercettate, impiegando un ispettore della Guardia di Finanza per complessive n. 84 giornate; pertanto, il danno consisterebbe nelle retribuzioni corrisposte all'ispettore per il riascolto, in misura pari ad € 10.496,10.

In totale, il danno risarcibile sarebbe pari ad € 31.948,15, ovvero alla minor somma di € 25.590,05, per l'ipotesi in cui si ritenga di dover calcolare la prima voce al netto.

Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha dedotto che il teorema accusatorio sarebbe basato integralmente sugli elementi di prova raccolti in sede penale e avrebbe ad oggetto esattamente gli stessi fatti storici, dei quali il PM contabile non avrebbe mai operato alcuna autonoma valutazione; poiché però il giudizio penale sarebbe ancora

in itinere e non si sarebbe concluso nemmeno in primo grado, sussisterebbe un evidente rapporto di pregiudizialità, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 106 c.g.c.

Per queste ragioni, i difensori hanno auspicato la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., anche al fine di scongiurare il rischio di un contrasto fra giudicati; hanno aggiunto che, peraltro, il giudizio penale si starebbe svolgendo in tempi molto contenuti, a causa della scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato, tant'è che l'udienza di discussione sarebbe stata fissata per il 13 giugno 2023.

In via preliminare, la difesa ha eccepito, altresì, la nullità dell'atto di citazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 87 c.g.c., deducendo che la Procura erariale non avrebbe nemmeno preso in considerazione i profili problematici di natura essenzialmente tecnica fatti valere a seguito dell'invito a dedurre, il cui approfondimento avrebbe invece potuto portare all'archiviazione del presente giudizio. Pertanto, sarebbe stata di fatto vanificata la funzione dell'invito a dedurre, con la conseguente compromissione del diritto di difesa e del principio del giusto processo. Poiché l'art. 87 del c.g.c. implicherebbe che le deduzioni difensive vengano quantomeno tenute in considerazione, la citazione sarebbe radicalmente nulla; in subordine, occorrerebbe disporre un'apposita CTU, al fine di accertare gli accessi effettuati dai soggetti coinvolti nelle indagini, nonché l'effettiva sussistenza di eventuali modifiche e/o cancellazioni e/o integrazioni delle conversazioni oggetto del procedimento.

Nel merito, la difesa ha patrocinato una diversa ricostruzione della vicenda, deducendo che difetterebbe radicalmente la prova dell'*an* della responsabilità amministrativo – contabile.

Nello specifico, sarebbe stato proprio il convenuto a comunicare in data 27.3.2018 al Pubblico Ministero penale, il dott. Coletta, le fonti di prova per gli indizi di colpevolezza emersi a carico di diversi soggetti, tra cui la prof.sa Monica Calamai, che nell'ottica accusatoria egli avrebbe invece voluto favorire. Inoltre, con la successiva informativa in data 8.6.2018, egli stesso avrebbe suggerito di estendere le intercettazioni ad altri soggetti, tra cui sempre Monica Calamai, nonché il rettore Luigi Dei ed il direttore sanitario Livia Turco (sorella del procuratore aggiunto di Firenze dott. Luca Turco), ma il PM non avrebbe voluto adottare alcuna iniziativa in proposito. Ne sarebbe seguito un diverbio con il PM, il dott. Coletta; inoltre, la circostanza dell'inerzia investigativa sarebbe stata appositamente denunciata alla Procura di Genova (che avrebbe, per l'appunto, sottoposto ad indagini sia il magistrato requirente, che i superiori gerarchici del convenuto).

Dopo la denuncia alla Procura di Genova, secondo il difensore, il Cappelli si sarebbe trovato esposto al livore dei suoi superiori gerarchici e dei collaboratori marescialli Andrea Terenzoni e Raffaella Brasiello, già indicati come testimoni nella denuncia inoltrata ai magistrati genovesi; per questa ragione, i due collaboratori avrebbero chiesto di essere spostati ad altri uffici o reparti. Nel frattempo, il convenuto sarebbe stato dapprima escluso da tutte le attività d'indagine in corso, riassegnate fra l'altro anche ai due marescialli

Terenzoni e Brasiello (poi spostata ad altro ufficio da solo e, infine, trasferita ad un diverso reparto per svolgere attività di polizia tributaria).

Inoltre, sarebbe stato anche denunciato al PM dott. Luca Testaroli, subentrato al dott. Coletta nella titolarità del fascicolo, sull'assunto che si sarebbe scoperto che la moglie dello stesso convenuto, Canavacci Laura, era stata assunta come collaboratore coordinato e continuativo della Segreteria Scientifica della Commissione Regionale di Bioetica dal 2007 al 2010 (con un'evidente manipolazione dei dati, atteso che la Canavacci non sarebbe mai stata dipendente della Direzione generale guidata dalla dott.sa Calamai, ma della ben diversa fondazione senese "*Toscana Life Sciences*").

Sarebbe stato così disposto il riascolto delle conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento n. 564/2018, ad opera del maresciallo Terenzoni, divenuto nel frattempo capo pattuglia. Vi avrebbero fatto seguito la richiesta di rinvio a giudizio e, in questa sede, la pedissequa citazione per danni al MEF.

In questo quadro, si comprenderebbe facilmente l'infondatezza dell'impostazione accusatoria, nata come ritorsione per l'esposto inoltrato dal convenuto alla Procura di Genova, (anche) contro lo stesso Pubblico Ministero titolare delle indagini.

In ordine alle voci di danno, la difesa ha dedotto che non vi sarebbe alcuna prova del danno da lesione del nesso sinallagmatico, atteso che il convenuto non solo non avrebbe mai distratto le proprie energie lavorative per proteggere la dott.sa Calamai, ma l'avrebbe invece coinvolta con ben quattro informative (del 27.3.2018, del 9.4.2018, del

9.5.2018 e del 27.7.2018).

Inoltre, non sarebbe assolutamente configurabile il reato di falsità in atto pubblico informatico, perché i brogliacci non costituirebbero affatto documenti informatici ex art. 491 *bis* c.p.; infatti, essi non avrebbero alcuna efficacia probatoria, costituendo solo delle annotazioni riassuntive delle intercettazioni, né avrebbero le caratteristiche dell'immodificabilità, né sarebbero accessibili ad opera di un solo utente. Inoltre, il c.d. falso valutativo non sarebbe concepibile in merito all'annotazione della rilevanza o meno di un'intercettazione, che costituirebbe una mera indicazione del tutto priva di incidenza, espressione di una valutazione eminentemente personale ed effettuata allo stato degli atti.

Peraltro, a parere della difesa, il Cappelli non avrebbe nemmeno alterato il contenuto delle sintesi delle conversazioni e le classificazioni delle intercettazioni, atteso che:

- per alcune egli sarebbe stato l'unico ad accedere al sistema (dunque, non avrebbe potuto modificare un lavoro operato non da altri, ma soltanto da lui);

- per altre, non sarebbe possibile comprendere se vi siano state davvero delle modifiche e chi le abbia effettuate (essendo possibile rilevare solo la cronologia degli accessi, non le attività compiute);

- per altre ancora, non sarebbe emersa alcuna condotta delittuosa della dott.sa Calamai;

- quanto all'inserimento dei sunti asseritamente difformi dal contenuto dei colloqui intercettati, si tratterebbe di conversazioni dove non

sarebbe mai emerso esplicitamente il nome della Calamai, né sarebbe possibile ricondurre univocamente alla stessa le attività o i progetti delittuosi ivi descritti;

- per altre intercettazioni, non sarebbe stato il convenuto ad eseguire l'accesso, ovvero ad effettuarne la sintesi;

- quanto all'eliminazione delle sintesi, che avrebbero potuto pregiudicare la dott.sa Calamai, basterebbe l'esame delle conversazioni per verificare l'insussistenza di indizi di reato a carico dell'interessata.

Peraltro, in linea più generale, le indagini sarebbero basate sull'erroneo presupposto che ogni "accesso per modifica sintesi" debba necessariamente implicare la modifica della sintesi o della classificazione; diversamente, il *software* qualificherebbe ogni accesso (anche il primo) come modifica, anche quando l'operatore si limita a prenderne visione senza alterare alcunché.

Sempre in linea generale, tutte le conversazioni, che il convenuto avrebbe interpolato o riclassificato, non avrebbero avuto alcuna effettiva rilevanza nel procedimento instaurato contro la dott.sa Calamai (iscritto al n. 1677/20 e naturale prosecuzione di quello n. 564/18), tant'è che non sarebbero state elencate tra le fonti di prova a suo carico, né nella successiva informativa del 26.11.2020, né nella richiesta al GIP di applicazione di misure cautelari del 20.10.2021.

Quanto agli altri reati, i difensori hanno ripercorso il lodevole *cirruculum* del convenuto, deducendo che la descrizione dei pessimi rapporti intrattenuti con i marescialli Terenzoni e Brasiello emergerebbe solo

dalle loro stesse dichiarazioni, essendo stata smentita dagli altri sottufficiali (marescialli Scarpaleggia, Di Filippo, Velli e Ratti) e dai superiori gerarchici (ten. col. Sisto e col. D'Elia), sentiti a sommarie informazioni.

Peraltro, tra la destituzione del convenuto come capo pattuglia (luglio 2018) e l'emergere degli effetti degli atti persecutori sulla persona del maresciallo Brasiello (luglio 2019) sarebbe intercorso un arco temporale eccessivo, tale da rendere impossibile la configurabilità di qualsivoglia nesso causale. Inoltre, la minaccia non sarebbe configurabile, giacché ovviamente il convenuto non avrebbe mai avuto alcun potere di interferire nelle iniziative della Procura di Genova.

In linea più generale, a parere dei difensori, anche qualora vi fosse la prova della responsabilità penale, il danno non sarebbe ascrivibile al convenuto, in tutto (per l'interruzione del nesso causale, conseguente all'intervento degli altri marescialli nella gestione delle intercettazioni ed all'omesso controllo da parte dei superiori gerarchici), o in parte (dovendo essere comunque valutato il ruolo dei predetti soggetti, se non altro sotto il profilo della quota di responsabilità virtuale loro ascrivibile).

In ordine al *quantum*, la difesa ha dedotto che il danno da lesione del nesso sinallagmatico sarebbe stato determinato in misura del tutto eccessiva, in quanto il tempo impiegato per l'ascolto delle intercettazioni in contestazione (in numero di sei) sarebbe non superiore al quarto d'ora, con la conseguenza che, anche tenendo conto dell'impegno profuso per le sintesi e per le classificazioni,

sarebbero stati necessari al più 90 minuti (o al massimo sei giorni, calcolando un giorno per ogni conversazione), sicché la decurtazione del 30% della retribuzione per ben venti mesi sarebbe slegato da qualsivoglia logica fattuale o giuridica.

Per altro verso, il danno da disservizio sarebbe sfornito di qualsiasi supporto probatorio, non emergendo dalla documentazione depositata dalla Procura erariale l'importo che l'Amministrazione avrebbe sborsato per il corretto ripristino della normale attività; infatti, dall'esame delle buste paga del maresciallo impiegato per il riascolto delle conversazioni, non risulterebbe che sia stata corrisposta alcuna voce stipendiale aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie.

Da ultimo, le due voci di danno sarebbero coincidenti e sovrapponibili, non essendo ammissibile che, per calcolare l'incidenza dell'attività di riascolto (di fatto sovrapponibile a quella di primo ascolto) vengano calcolati importi così diversi.

I difensori, pertanto, hanno concluso auspicando in via preliminare la sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c., ovvero la declaratoria di nullità e/o inammissibilità della citazione; nel merito, hanno insistito per la reiezione della domanda e, in via subordinata, per la rideterminazione del *quantum*, anche attraverso l'esercizio del potere riduttivo, con vittoria di spese e compensi.

All'udienza di discussione, con ordinanza a verbale, il giudizio è stato rinviato al 14.12.2023 (poi anticipato con decreto presidenziale al 13, per ragioni di calendario).

Con memoria del 21 novembre 2023, il difensore ha prodotto la

sentenza del GUP di Firenze n. 1058/2023 ed ha insistito per la reiezione della domanda, sulla scorta della pronuncia assolutoria resa in sede penale.

A tal fine, ha riportato diversi passaggi della sentenza ex art. 442 c.p.p., sottolineando:

- che, prendendo in considerazione i fatti - reato contestati in questa sede a titolo di illecito erariale, l'imputato è stato assolto da quasi tutte le imputazioni con la formula "*perché il fatto non sussiste*", ovverosia per difetto dello stesso elemento oggettivo dei reati;
- che l'assoluzione è stata invece con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*", *id est* per difetto dell'elemento soggettivo, solo per il delitto di favoreggiamento personale (e, pertanto, non sussisterebbe nemmeno la lesione del sinallagma contrattuale, non essendo stata posta in essere alcuna condotta lesiva del rapporto contrattuale con la P.A.);
- che, per il reato di violenza privata nei confronti del maresciallo Brasiello, è stato disposto non doversi procedere per mancanza di querela;
- che, pertanto, essendo l'azione erariale basata sugli stessi fatti esaminati in sede penale (e con lo stesso elemento soggettivo del dolo), la domanda dovrebbe essere rigettata *de plano*.

All'udienza di discussione del 13 dicembre 2023, il PM ha premesso che la vicenda penale sarebbe ancora *sub judice*, essendo stato interposto appello avverso la sentenza di assoluzione del GUP di

Firenze n. 1058/2023. In virtù dell'autonomia del giudizio di responsabilità amministrativo – contabile da quello penale, sarebbe dunque possibile procedere in questa sede ad un autonomo accertamento dei fatti, con la conseguenza che si dovrebbe addivenire alla condanna del convenuto.

Infatti, dovrebbe essere presa in considerazione, al di là della configurabilità dei delitti di falso, la *cattiva gestione* dell'indagine penale da parte del Cappelli, che sarebbe stata scorretta ed arbitraria sia nella redazione dei brogliacci, che nella sbobinatura delle conversazioni intercettate. I macroscopici errori nella conduzione delle indagini sarebbero stati accertati anche dal giudice penale, che avrebbe escluso soltanto la configurabilità dell'elemento soggettivo doloso, pervenendo così all'assoluzione dell'imputato; ai fini della responsabilità erariale, rileverebbe però anche l'elemento soggettivo della colpa grave, che risulterebbe *ex actis*.

Per queste ragioni, il PM ha concluso per la condanna del convenuto, soprattutto per il danno da disservizio, essendo stato necessario rielaborare tutte le conversazioni intercettate a causa della cattiva gestione nella redazione dei brogliacci, con notevole dispendio di risorse da parte dell'Amministrazione.

I difensori hanno ribadito le argomentazioni enucleate nella memoria del 21 novembre 2023, basate sulle conclusioni del giudice penale; in ordine alla contestazione concernente la cattiva gestione, ne hanno eccepito l'inammissibilità, sull'assunto che la citazione avrebbe ad oggetto esclusivamente la responsabilità dolosa del convenuto; nel

merito della nuova contestazione, ne hanno rilevato l'infondatezza, deducendo che l'indagine avrebbe avuto ad oggetto ben 66.400 intercettazioni e che, pertanto, quei pochi errori non potrebbero essere ascritti a colpa grave.

Dopo le repliche del PM e dei difensori, la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

1. L'oggetto della domanda.

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Cappelli Daniele, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella misura complessiva di € 31.948,15 o in subordine di € 25.590,05, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che il convenuto sarebbe stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Firenze per i reati di falsità materiale in atto pubblico (capo 1), favoreggiamento personale (capo 2), violenza privata (capo 3), violenza o minaccia per costringere altri a commettere un reato (capo 4) ed atti persecutori (capo 5), giacché, nella qualità di capo pattuglia presso il Gruppo Tutela Spesa Pubblica della Guardia di Finanza, incaricato di operare e coordinare una serie di intercettazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento penale iscritto per diversi episodi di alterazione delle procedure concorsuali per i posti di professore ordinario e associato presso l'Azienda

Ospedaliera Careggi (proc. n. 564/2018 RGNR), avrebbe, nel periodo 2018 - 2019:

1) alterato i brogliacci delle intercettazioni, da qualificare come documenti informatici, eliminando le sintesi delle conversazioni redatte da altri militari, ovvero sostituito gli stessi brogliacci, inserendovi sunti difformi rispetto al contenuto dei colloqui e/o cancellandovi alcune indicazioni relative ai soggetti intercettati;

2) aiutato l'indagata Calamai Monica ad eludere le indagini, eliminando o modificando le sintesi di alcune conversazioni, che ne avrebbero rivelato la pericolosità e che l'avrebbero coinvolta in altre procedure concorsuali che stavano per essere bandite dall'Università degli Studi di Firenze; a questi fini, avrebbe anche evitato di raccogliere l'invito del maresciallo Terenzoni di evidenziare l'importante ruolo rivestito dall'indagata, così impedendo di intercettarla ulteriormente;

3) costretto il maresciallo Raffaella Brasiello, componente della pattuglia da lui diretta, con la minaccia di farla indagare dalla Procura della Repubblica di Genova, ad adeguarsi alle sue posizioni in ordine alle modalità di svolgimento delle attività di indagine;

4) tentato di costringere i marescialli Raffaella Brasiello ed Andrea Terenzoni, componenti della stessa pattuglia, con la minaccia di farli indagare ed intercettare dalla Procura di Genova, a rivelare informazioni coperte dal segreto investigativo;

5) compiuto atti persecutori nei confronti del maresciallo Raffaella Brasiello, minacciandola, offendendola e molestandola continuamente, nonché alludendo alla circostanza che l'avrebbe fatta

convocare dalla Procura di Genova proprio nel periodo del suo imminente matrimonio, così cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura, tanto da determinarne in data 21.7.2019 l'accesso al Pronto Soccorso per un "*disturbo di panico senza agorafobia*" e tanto da spingerla all'isolamento all'interno dell'ufficio, fino alla richiesta di trasferimento;

6) con particolare riferimento alle investigazioni da effettuare nei confronti del dott. Spinelli, minacciato il maresciallo Andrea Terenzoni di farlo indagare e intercettare dalla Procura di Genova, qualora si fosse rifiutato di spingere i superiori a far indagare il predetto Spinelli e di convocare Innocenti Marco per fargli sporgere denuncia.

Il danno sarebbe costituito dalle seguenti voci:

1) danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico, o danno da retribuzione indebitamente corrisposta per attività svolta per fini egoistici, quantificabile in via equitativa nel 30% della retribuzione percepita nel periodo febbraio – dicembre 2018 e gennaio – settembre 2019 (€ 21.452,05 al lordo, ovvero € 15.093,95 se al netto, così ridotta la percentuale a seguito delle deduzioni difensive), derivante dalla distrazione delle energie lavorative dai compiti istituzionali e dalla correlata disutilità della spesa sostenuta dall'Amministrazione datoriale, con inevitabile alterazione del nesso sinallagmatico;
2) danno da disservizio, ravvisabile nelle somme spese dall'Amministrazione per remunerare le energie lavorative distolte dalle normali attribuzioni, per porre riparo agli effetti

materiali e funzionali del danno, per ricercarne le cause, per evitare ulteriori conseguenze dannose e per addivenire all'accertamento ed alla ricostruzione dell'attività illecita del convenuto; in particolare, sarebbe stato necessario procedere nuovamente alle operazioni tecniche di ascolto delle conversazioni intercettate, impiegando un ispettore della Guardia di Finanza per complessive n. 84 giornate; pertanto, il danno consisterebbe nelle retribuzioni corrisposte all'ispettore per il riascolto, in misura pari ad € 10.496,10.

In totale, il danno risarcibile sarebbe pari ad € 31.948,15, ovvero alla minor somma di € 25.590,05, per l'ipotesi in cui si ritenga di dover calcolare la prima voce al netto.

All'udienza di discussione, il PM, nel prendere atto della sentenza penale di assoluzione di primo grado, ha emendato la domanda contestando la cattiva gestione delle indagini da parte del convenuto, ovverosia configurando in via subordinata l'elemento soggettivo della colpa grave.

I difensori si sono opposti alla modificazione dell'elemento soggettivo della domanda, considerandola sostanzialmente una *mutatio libelli*.

2. <u>La richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.g.c.</u>

In via pregiudiziale, la difesa ha dedotto che il teorema accusatorio sarebbe basato integralmente sugli elementi di prova raccolti in sede penale e avrebbe ad oggetto esattamente gli stessi fatti storici, dei quali il PM contabile non avrebbe mai operato alcuna autonoma valutazione;

poiché però il giudizio penale sarebbe ancora *in itinere* e non si sarebbe concluso nemmeno in primo grado, sussisterebbe un evidente rapporto di pregiudizialità, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 106 c.g.c.

Per queste ragioni, ha auspicato la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., anche al fine di scongiurare il rischio di un contrasto fra giudicati.

La richiesta non può essere accolta.

Com'è noto, "*alla stregua dell'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, l'articolo 295 c.p.c.*", del tutto analogo all'art. 106 c.g.c., "*individua la sospensione "necessaria" del giudizio soltanto ove la definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato. Non è, quindi, sufficiente la sussistenza di una mera pregiudizialità logica che coinvolga due controversie, risultando essenziale, ai fini della sospensione, la ricorrenza di una pregiudizialità giuridica, che, come accennato, è ravvisabile esclusivamente quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato*" (Sez. II Centr. App., sent. n. 41/2019).

In sintesi, la "*pregiudizialità ricorre solo quando una situazione*

sostanziale rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto, o in parte, il tema dibattuto" (Cassazione, Sezione sesta civile, ordinanza 20 gennaio 2015, n. 798).

In quest'ottica, la giurisprudenza della Corte dei conti ha consolidato il principio della piena indipendenza del processo contabile rispetto agli altri giudizi, ivi compreso quello penale, "*con la conseguenza che l'assenza di ogni rapporto di pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende inapplicabile al processo contabile l'istituto della sospensione*" (*ex plurimis*, Sez. II Centr. App. sent. n. 450/2016).

Nel caso di specie, è evidente come la decisione definitiva del giudice penale non costituisca un "*indispensabile antecedente logico – giuridico*", in quanto l'accertamento della responsabilità in questa sede può essere compiuto in maniera del tutto autonoma e sulla base di criteri differenti, anche se occasionalmente sovrapponibili. Diversa è infatti la *causa petendi*, basata sui fatti costitutivi (e lesivi) della responsabilità erariale; ma diverso è anche il *petitum*, consistente nel risarcimento delle voci di danno contestate in citazione.

Ne consegue la reiezione della richiesta di sospensione ex artt. 295 c.p.c. e 106 c.g.c.

3. <u>L'eccezione pregiudiziale di rito, avente ad oggetto la nullità dell'atto di citazione ex art. 87 c.g.c.</u>

In rito, in via pregiudiziale, la difesa ha eccepito, altresì, la nullità dell'atto di citazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 87

c.g.c., deducendo che la Procura erariale non avrebbe nemmeno preso in considerazione i profili problematici di natura essenzialmente tecnica fatti valere a seguito dell'invito a dedurre, il cui approfondimento avrebbe invece potuto portare all'archiviazione del presente giudizio. Pertanto, sarebbe stata di fatto vanificata la funzione dell'invito a dedurre, con la conseguente compromissione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, in quanto l'art. 87 del c.g.c. imporrebbe che le deduzioni difensive vengano quantomeno tenute in considerazione, a pena di nullità della citazione.

L'eccezione è priva di pregio.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 87 e del comma 2, lett. e), dell'art. 86 del c.g.c., la citazione è nulla qualora non sussista corrispondenza tra l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, e gli "elementi essenziali del fatto" esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.

Come chiarito dalla giurisprudenza, dal novero degli "elementi essenziali" dev'essere esclusa la quantificazione del danno, intesa sia come variazione meramente quantitativa, che come indicazione dei criteri prescelti; vi rientra, invece, la pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, "*caratterizzata da una causa petendi (ragioni di fatto ed elementi di diritto) nuova tale da spostare i termini della controversia e disorientare la difesa della controparte*"; in tal caso, "*non può parlarsi (…) di mera precisazione né di mutato parametro di quantificazione del*

danno, né può invocarsi, a giustificazione dello jus variandi, la valutazione solitamente equitativa del danno" (così, *ex plurimis*, Sez. II Centr., sent. n. 203/2019).

Nel caso in esame, il convenuto non ha nemmeno contestato che, tra l'invito e dedurre e l'atto di citazione, il *petitum* e la *causa petendi* siano stati emendati, sicché sotto questo profilo l'eccezione è già di per sé del tutto infondata.

Per altro verso, secondo la pacifica giurisprudenza contabile, l'omessa valutazione delle controdeduzioni dell'invitato non dà luogo ad alcuna nullità o all'inammissibilità della citazione, atteso che, in difetto di una specifica prescrizione normativa in tal senso, "*il P.M. non è obbligato a motivare in citazione le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere ciascuna delle deduzioni fornite dal presunto responsabile. Ciò anche in ragione della natura stessa dell'invito a dedurre, la cui funzione, come sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenza n.163/1997), si risolve nella preliminare contestazione di fatti specifici ad un soggetto già oggetto di accertamenti, che viene pertanto messo in condizione di rappresentare le sue ragioni all'organo requirente. Il P.M., solo ove accolga le ragioni difensive prospettate dall'invitato dovrà adeguatamente motivare l'archiviazione (cfr. art. 69 c.g.c.), mentre in caso di citazione in giudizio la stessa determinazione di promuovere motivatamente il giudizio davanti al giudice competente implicitamente dà conto della non condivisione delle deduzioni difensive acquisite nella fase istruttoria*" (così, da ultimo, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 35/2024; in termini analoghi, *ex multis*, Sez. III Centr., sent. n.

233/2019, nonché Sez. II Centr., sent. n. 75/2023).

Peraltro, nel caso di specie, il Pubblico Ministero ha tenuto conto in concreto delle osservazioni del convenuto, tant'è che ha riconfigurato il *quantum* risarcitorio originariamente in contestazione.

Ne consegue, anche sotto questo profilo, la reiezione dell'eccezione.

4. L'esame del merito della domanda.

In via preliminare, occorre rilevare che, in citazione, la domanda ha ad oggetto una serie di condotte del convenuto, tutte caratterizzate dall'elemento soggettivo doloso.

Solo all'udienza di discussione, la Procura attorea ha contestato per la prima volta la cattiva gestione delle indagini da parte del Cappelli, riqualificandone la condotta, in via subordinata, come gravemente colposa.

I difensori si sono opposti alla modificazione dell'elemento soggettivo della domanda, considerandola sostanzialmente una *mutatio libelli*.

La contestazione concernente la cattiva gestione, effettuata per la prima volta all'udienza di discussione, non è ammissibile, giacché non si tratta di una mera *precisazione* della domanda, ma di una vera e propria *modificazione,* tale da disorientare la difesa della controparte (se non addirittura di una *mutatio libelli*, atteso che la *causa petendi* viene riconfigurata in maniera diversa).

Infatti, è del tutto differente la condotta illecita in contestazione, in quanto nella citazione si tratta di un'attività dolosa preordinata a favorire la prof.sa Calamai, mentre in sede di discussione viene contestata una cattiva gestione delle indagini, che avrebbe poi

richiesto un'attività di riascolto delle intercettazioni e di trascrizione. Si tratta, com'è evidente, di un'attività illecita basata su presupposti diversi, che non è stata mai presa in considerazione né nell'invito a dedurre, né in citazione (dove una domanda subordinata per colpa grave non è stata formulata *expressis verbis*).

Poiché nel giudizio per responsabilità amministrativo – contabile non è possibile modificare la domanda (c.d. *emendatio libelli*), o *a fortiori* introdurre domande nuove (c.d. *mutatio libelli*), non avendo il legislatore previsto delle memorie analoghe al comma 6 dell'art. 183 del c.p.c. (nel vecchio testo, oggi sostanzialmente trasfuso nell'art. 171 *ter* c.p.c.), la domanda della Procura attorea, come emendata all'udienza di discussione, non è ammissibile.

Peraltro, nel merito, la domanda *de qua* appare comunque del tutto infondata, giacché a fronte di un'attività investigativa dalle proporzioni notevoli, basata fra l'altro su ben sessantaseimila e quattrocento intercettazioni, eventuali errori nella trascrizione di poche conversazioni non possono certamente essere ascrivibili a colpa grave, ma (al più) a *culpa levis*.

Occorre prendere in esame, pertanto, le condotte che il convenuto avrebbe tenuto nella gestione delle indagini, come caratterizzate dall'elemento soggettivo doloso contestato in citazione.

Sotto questo profilo, la domanda non è fondata.

Come si desume dalla sentenza del GUP di Firenze n. 1058/2023, pronunciata in sede di giudizio abbreviato e del tutto condivisibile nel merito delle sue valutazioni, non solo non vi è alcuna prova delle

alterazioni dei brogliacci, ma non sono nemmeno verosimili le minacce e le pressioni che il Cappelli avrebbe esercitato sui colleghi.

Sotto il primo aspetto, infatti, con riferimento alle conversazioni di cui ai progressivi n. 1823 e n. 1004, non vi è prova che il convenuto abbia modificato le sintesi redatte da altri, giacché non risulta che vi fosse un documento preesistente; in altri termini, "*non risulta che la sintesi sia stata redatta da soggetto diverso dallo stesso Cappelli, di tal che appare equivoca ogni modifica, aggiunta a preesistente brogliaccio di ascolto*", che non è mai esistito (sent., pag. 7).

L'attività illecita potrebbe consistere, semmai, nella scarsa valorizzazione attribuita alle parole della prof.sa Calamai, ma si tratta di una circostanza che "*può trovare spiegazione alternativa rispetto all'incolpazione in un errore di apprezzamento o interpretazione del contenuto della conversazione, oppure in una svista e leggerezza dell'ascolto*" (*ibidem,* pag. 8).

Riguardo all'intercettazione n. 3081, alla quale è stata attribuita rilevanza scarsa (non nulla), il GUP ha evidenziato che effettivamente emerge un'attività illecita concernente dei futuri concorsi ancora da bandire, ascritta *de relato* ad una "*lei*", verosimilmente la Calamai, ma che la non attualità dei concorsi potrebbe giustificare, come si desume dalle dichiarazioni testimoniali del maresciallo Terenzoni, la qualificazione di scarsa rilevanza, "*anche nell'ottica di rispetto dei tempi di lavoro per effettuare gli ascolti*" (pag. 9).

Con riferimento al progressivo n. 6575, è stato evidenziato che si trova tra due conversazioni ritenute rilevanti (la n. 6574 e la n. 6576), delle

quali costituisce la prosecuzione, sicché l'attribuzione di importanza riportata nel brogliaccio non può che rappresentare un mero errore materiale (essendo ovvio che la lettura della n. 6574 comporti inevitabilmente l'ascolto della prosecuzione del dialogo registrata al n. 6575).

Quanto alle conversazioni di cui ai progressivi nn. 7750 e 4990, "*gli accertamenti tecnici non hanno consentito di stabilire chi abbia definitivamente valutato l'importanza*" delle intercettazioni, "*risultando ben 4 modifiche, ad opera di Terenzoni – Scarpaleggia – Cappelli – Scarpaleggia, non essendo visibile chi abbia fatto cosa*" (pag. 11).

Peraltro, nel valutare le condotte di favoreggiamento dell'indagata Calamai Monica, tra le quali rientrerebbe anche l'alterazione dei brogliacci ora esaminati, occorre tener conto di un elemento di fondamentale importanza, che esclude in radice la sussistenza della volontà del Cappelli di aiutarla ad eludere le investigazioni dell'autorità, consistente nella circostanza che la Calamai è stata indagata proprio in virtù delle tre informative di reato del 27 marzo, del 9 aprile e del 9 maggio 2018, alle quali ha contribuito innegabilmente il convenuto (oltre che a seguito dell'annotazione del 26 giugno 2018 e dell'ulteriore informativa del 27 luglio 2018).

E' vero che nelle prime tre informative egli non ha richiesto di sottoporre ad intercettazione la Calamai, ma è anche vero che l'intento di favorirla "*mal si concilia con l'invio della mail da parte del Cappelli in data 5 settembre 2018*", con la quale i colleghi venivano informati "*della pubblicazione da parte dell'Università di Firenze del Regolamento per*

il conferimento del ruolo di professore" (pagg. 13 – 14). Anche se era in ferie, infatti, il convenuto si era premurato di avvertire i colleghi Terenzoni e Brasiello del fatto che gli accordi illeciti per pilotare il concorso per professore straordinario stessero per assumere concretezza.

Inoltre, nell'annotazione del 26 giugno 2018, egli stesso chiedeva i tabulati telefonici dell'utenza in uso alla Calamai, forse perché proprio in quel periodo cominciava a coglierne pienamente il ruolo, che fino ad allora era apparso poco chiaro e limitato ad una futura progettualità illecita.

"*In altre parole, non può escludersi che lo "scontro" con il Pubblico Ministero titolare dell'indagine, del 19.6.2018, abbia interrotto bruscamente un'attività di indagine che l'imputato stava svolgendo, riguardo alla quale, all'epoca, non aveva pienamente maturato la valutazione di tutti gli aspetti emergenti dalla vicenda, peraltro complessa*" (pag. 15).

In senso contrario, non depongono nemmeno i presunti rapporti tra la Calamai e la moglie del convenuto, peraltro da lui ammessi in sede di interrogatorio, trattandosi di rapporti "*minimi*" e limitati gli aspetti professionali (sul punto, si rinvia per brevità alle pagg. 15 – 16 della sentenza del GUP).

Quanto alle minacce che il Cappelli avrebbe rivolto alla collega Brasiello ed al maresciallo Terenzoni, di farli indagare e intercettare dalla Procura di Genova, si tratta con tutta evidenza di una condotta che non può essere considerata illecita, sia perché è legittimo che in

caso di sospetta attività criminosa venga inoltrata un'apposita comunicazione di notizia di reato alla competente Autorità giudiziaria, sia perché il male prospettato non solo non è tale da poter incutere timore ad un ufficiale di P.G., ma non è nemmeno nella sfera di disponibilità dello stesso convenuto (che non poteva certamente impartire ordini alla Procura di Genova).

Peraltro, la descrizione dei pessimi rapporti intrattenuti con i marescialli Terenzoni e Brasiello emerge solo dalle loro stesse dichiarazioni, essendo stata smentita dagli altri sottufficiali (marescialli Scarpaleggia, Di Filippo, Velli e Ratti) e dai superiori gerarchici (ten. col. Sisto e col. D'Elia), sentiti a sommarie informazioni (v. all. alla memoria di costituzione, nn. 47, 50, 51 e 52).

Da ultimo, quanto agli atti persecutori che il Cappelli avrebbe perpetrato nei confronti della collega Brasiello, tanto invasivi da portarla a rivolgersi al Pronto Soccorso per un "*disturbo di panico senza agorafobia*", il GUP ha correttamente rilevato, esaminando la documentazione riversata in atti, che il ricovero è avvenuto il 21 luglio 2019, quando il convenuto non era più il suo capo pattuglia e quando ella si trovava lontana dalla sede di servizio, cioè nella città di Napoli, perché impegnata nei preparativi per il suo matrimonio; pertanto, non può escludersi che "*il periodo in cui la persona offesa si è rivolta al presidio ospedaliero il 21.7.2019 fosse l'apice di un forte stress generato dall'approssimarsi di un evento così significativo come il matrimonio*" (pag. 22).

Questo Collegio ritiene che le valutazioni del GUP siano pienamente

condivisibili e che, pertanto, non vi siano prove sufficienti in ordine a tutte le condotte illecite in contestazione.

Ne consegue la reiezione della domanda.

Avuto riguardo all'estrema difficoltà nella ricostruzione della vicenda, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Cappelli Daniele;

RIGETTA

la domanda.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 09/07/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)